

# Condizioni generali di vendita e fornitura per impianti e macchinari

## 1. Generale

1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura di impianti e macchinari (di seguito "CGV Impianti") si applicano a tutti i rapporti giuridici esistenti e futuri, compresi i contratti, le offerte, le conferme d'ordine, le accettazioni di vendita, le consegne e qualsiasi altro servizio e prestazione, tra DM2 S.r.l., Via dell'Industria, 16, 25039 Travagliato (BS) ("DM2") e il Cliente, relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla produzione, alla consegna e alla vendita di impianti, macchinari o sistemi di DM2 ("l'Impianto"), e si applicano unitamente a

- le Specifiche del test di accettazione
- i termini e le condizioni per l'installazione e i servizi della macchina
- i termini e le condizioni di fornitura delle parti di ricambio

che costituiranno parte integrante di tutti i rapporti giuridici e di tutti i contratti stipulati in relazione all'Impianto.

1.2 Le presenti CGV (così come le Specifiche del test di accettazione, le condizioni di installazione delle macchine e le condizioni di fornitura delle parti di ricambio qui menzionate) sono disponibili anche sul sito web dell'azienda DM2 all'indirizzo [www.dm2.it](http://www.dm2.it) alla rubrica "Condizioni generali di contratto per i clienti - DM2 S.r.l."

1.3 Le presenti CGV si applicano in via esclusiva, salvo variazioni per espresso accordo individuale accettato per iscritto da entrambe le parti. Eventuali condizioni generali che si discostano, contraddicono o integrano le presenti CGV Impianti, in particolare le condizioni di acquisto del cliente, sono contestate e non sono vincolanti per DM2, a meno che e nella misura in cui la loro validità sia esplicitamente concordata e confermata da DM2 per iscritto (in tal caso, la loro validità è accettata solo per il rapporto giuridico o il contratto in corso); questo requisito di conferma da parte di DM2 si applica in ogni caso, anche se DM2 effettua la consegna senza riserve o dia comunque e in qualsiasi modo esecuzione al rapporto oggetto delle presenti CGV, pur essendo a conoscenza di eventuali condizioni generali che si discostano, contraddicono o rimpiazzano le condizioni del cliente.

1.4 Il Cliente non potrà trasferire i propri diritti contrattuali a terzi senza il precedente consenso scritto di DM2.

## 2. Ambito di applicazione della fornitura

2.1 Le forniture e i servizi che DM2 deve fornire sono elencati nell'offerta e/o nella conferma d'ordine (il "Contratto"), con i relativi allegati, nell'offerta presentata da DM2, nella misura in cui vi si fa riferimento nella conferma d'ordine, nelle presenti CGV Impianto, nelle condizioni per le Specifiche del test di accettazione, nei termini e nelle condizioni di installazione della macchina, nei termini e nelle condizioni di fornitura delle parti di ricambio (cfr. sezione 1.1).

2.2 Tutti gli accordi e le relative dichiarazioni delle parti, nonché le modifiche all'ambito di applicazione della fornitura, devono essere redatti per iscritto e firmati da DM2 per essere validi e vincolanti per quest'ultima. Sono assimilate alla forma scritta tutte le forme di trasmissione che consentono di fornire una prova testuale, come ad esempio le trasmissioni via telefax o e-mail.

2.3 Sono consentite le consegne parziali.

2.4 DM2 si riserva il diritto di apportare modifiche o cambiamenti alle specifiche dell'Impianto (i) necessari per conformarsi ai requisiti di legge applicabili o (ii) nella misura in cui tali modifiche o cambiamenti non compromettano sostanzialmente lo scopo del Contratto, la qualità e le prestazioni dell'Impianto. Eventuali aumenti di prezzo o modifiche del termine di consegna dovranno essere concordati per iscritto tra DM2 e il Cliente.

2.5 Eventuali richieste da parte del Cliente di modifiche e/o integrazioni alle specifiche dell'Impianto successive alla stipula del Contratto ("Richieste di modifica") dovranno essere formulate per iscritto. DM2 si riserva il diritto di accettare o rifiutare le richieste del Cliente dopo aver verificato la fattibilità di tali modifiche e/o integrazioni.

Se la richiesta di modifica viene accettata da DM2, DM2 e il Cliente - prima di iniziare l'implementazione - concorderanno per iscritto delle eventuali conseguenze sul termine di consegna e sui costi. I costi e gli oneri necessari per l'attuazione di tali richieste di modifica saranno a carico esclusivo del Cliente e saranno fatturati sulla base del prezzo quotato da DM2 e delle tariffe di volta in volta applicate.

## 3. Disegni, Documenti tecnici e informazioni

3.1 Tutti i disegni di DM2, la documentazione tecnica come le illustrazioni, le indicazioni di pesi e misure sono puramente indicativi, a meno che non siano specificamente indicati come parte vincolante del Contratto, come indicato nella sezione 2.1.

3.2 I disegni, le informazioni tecniche, commerciali e la documentazione relativa all'oggetto della fornitura, consegnati da una delle Parti all'altra prima o dopo la firma del Contratto, rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha divulgati. La Parte ricevente si impegna a mantenere riservati i disegni, le informazioni, la documentazione relativa a dati tecnici, commerciali, economici e si impegna a non divulgarli o renderli disponibili a terzi, né a copiarli o riprodurli. I disegni, le informazioni, la documentazione e il software ricevuti da una Parte non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati messi a disposizione, ovvero per l'ambito di applicazione della fornitura.

3.3 Il Cliente collaborerà e sarà responsabile nei confronti di DM2 (i) per garantire l'esattezza dei termini di qualsiasi ordine presentato dal Cliente, (ii) per fornire tutte le specifiche, le istruzioni, i documenti, i disegni, i calibri, i campioni, il supporto tecnico e qualsiasi altra informazione necessaria per la costruzione dell'Impianto da parte di DM2 entro un tempo sufficiente per consentire a DM2 di adempiere al Contratto in conformità con i suoi termini e (iii) per garantire che nei suoi locali esistano le condizioni strutturali per la corretta installazione dell'oggetto consegnato. I layout preparati da DM2 devono essere verificati dal Cliente in loco.

## 4. Norme del Paese di destinazione - Dispositivi di protezione

L'Impianto è conforme alle normative vigenti del Paese di origine e della Comunità Europea. Il Cliente è tenuto a informare per iscritto la DM2 di eventuali norme e regolamenti divergenti del proprio Paese, al più tardi al momento dell'ordine. In caso di modifiche comunicate in

tempo utile, la DM2, per quanto tecnicamente fattibile a propria discrezione, apporterà le modifiche necessarie in tempi adeguati a spese e a rischio del Cliente, a condizione che venga preservata la sicurezza operativa. Se il Cliente non informa la DM2 di eventuali norme e regolamenti divergenti nel suo Paese o fornisce informazioni false, il Cliente dovrà sostenere tutti i costi aggiuntivi che ne derivano.

## 5. Legge sul commercio estero, Controllo delle esportazioni

5.1 Il Cliente riconosce che la consegna dell'Impianto o degli elementi dell'Impianto può essere soggetta alle leggi sul commercio estero (in particolare al controllo delle esportazioni e/o alle norme doganali) imposte dal Paese di origine e/o dall'Unione Europea, compresi eventuali requisiti ufficiali di licenza, e che potrebbe essere necessario un certificato di utilizzo finale e/o altra documentazione prevista dalla legge.

5.2 Il Cliente è tenuto a sostenere DM2 nell'ottenimento di tutte le informazioni e i documenti necessari per il rispetto di tali leggi sul commercio estero o di tutte le informazioni richieste dalle autorità a tale riguardo. Tale obbligo può includere, in particolare, informazioni sul cliente/utilizzatore finale, sulla destinazione e sull'uso previsto dell'Impianto o degli articoli dell'Impianto, compreso un eventuale certificato di uso finale nella forma richiesta.

5.3 In caso di ritardi nell'adempimento degli obblighi delle Parti ai sensi del Contratto causati da requisiti di licenza, requisiti di conferma o procedimenti simili della legge sul commercio estero imposti dal Paese di origine, il tempo di adempimento di tali obblighi, in particolare la data della tappa di consegna, viene esteso in conseguenza. Le richieste di risarcimento danni di una Parte basate su tali ritardi sono escluse se il ritardo non è stato causato dalla negligenza dall'altra Parte.

5.4 Se la legislazione applicabile in materia di commercio estero imposta dalle autorità locali richiede una licenza o una conferma da parte delle autorità a causa degli obblighi delle Parti ai sensi del Contratto e tale licenza/conferma viene (i) negata o (ii) non rilasciata dall'autorità competente entro un periodo di 6 mesi dalla richiesta, ciascuna Parte può dichiarare la revoca del Contratto nella misura in cui l'atto richiede una licenza/conferma. Tuttavia, una Parte non ha diritto a tale revoca se deve essere ritenuta esclusivamente o prevalentemente responsabile delle circostanze che hanno portato al rifiuto o al ritardo.

5.5 In caso di revoca, indipendentemente dalle responsabilità menzionate precedentemente, DM2 avrà il diritto di trattenere l'anticipo versato dal Cliente e di essere pagata dal Cliente per intero per ogni spesa sostenuta o da sostenersi (anche in forza degli impegni assunti e stipulati in ragione del contratto), nonché per il lavoro già svolto fino alla data della revoca.

## 6. Prezzi, condizioni di pagamento

- 6.1 Il prezzo dell'Impianto o degli articoli dell'Impianto sarà il prezzo quotato da DM2. Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i prezzi si intendono su base EXW, Incoterms 2020, e sono prezzi netti che non comprendono qualsiasi imposta sul valore aggiunto applicabile che il Cliente sarà ulteriormente tenuto a pagare a DM2. Inoltre, il Cliente dovrà pagare qualsiasi costo aggiuntivo, come ad esempio i costi per le transazioni bancarie o di pagamento o le spese postali.
- Nel caso in cui la DM2 accetti di consegnare l'Impianto o gli elementi dell'Impianto in un luogo diverso dalla sede della DM2, il Cliente è tenuto a pagare anche le spese di imballaggio, trasporto, installazione, assicurazione e tasse doganali della DM2.
- 6.2 A meno che non sia stato concordato un prezzo fisso, DM2 si riserva il diritto, dandone comunicazione al Cliente in qualsiasi momento prima della consegna, di aumentare il prezzo dell'Impianto o degli elementi dell'Impianto per riflettere un aumento dei costi per DM2 dovuto a qualsiasi fattore al di fuori del controllo di DM2 (come ad esempio un aumento significativo dei costi dei materiali o di altri costi di produzione, compresa l'energia, l'alterazione dei costi doganali, la regolamentazione valutaria o la fluttuazione dei cambi) o qualsiasi modifica delle date di consegna o delle specifiche concordate.
- Il Cliente sarà tenuto al pagamento integrale degli importi relativi alle modifiche e/o alle aggiunte indicate nella sezione 2.5, sulla base dei tassi prevalenti presso la DM2 di volta in volta e in conformità con i termini precedentemente menzionati.
- 6.3 Se non diversamente concordato, i pagamenti per la consegna dell'Impianto saranno fatturati come segue:
- (i) 40% come acconto al momento della stipulazione del Contratto;
  - (ii) 30% in pagamento dell'attività di ingegneria, da versare al suo completamento;
  - (iii) 20% a titolo di pagamento del completamento e dell'assemblaggio dell'Impianto presso la sede di DM2, da versare al momento del collaudo preliminare;
  - (iv) il saldo, pari al 10%, da versare al momento del collaudo finale presso la sede del Cliente, al più tardi un mese dopo la consegna da parte di DM2.
- In caso di consegne parziali o di adempimento parziale dei requisiti menzionati ai punti (i) - (iv), saranno fatturati i relativi pagamenti parziali.
- 6.4 Se non diversamente concordato per iscritto, le fatture di DM2 devono essere pagate entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura senza alcuna detrazione.
- 6.5 Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite transazione interbancaria; nessun assegno o cambiale sarà considerato come adempimento dell'obbligo di pagamento.
- 6.6 Tutti i pagamenti da parte del Cliente dovranno essere effettuati esclusivamente in valuta EUR. Eventuali rischi di cambio sono a carico del Cliente.
- 6.7 Le Parti possono concordare che il Cliente debba consegnare una lettera di credito emessa dalla propria banca (o da una banca accettata da DM2). In questo caso specifico si presume che la lettera di credito venga emessa in conformità con le Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2006 Revision, ICC Publication No. 600.
- 6.8 Se il Cliente non effettua un pagamento alla data di scadenza, allora, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione di DM2, DM2 avrà il diritto, a sua discrezione, di
- (i) annullare il Contratto; oppure
  - (ii) sospendere o ritardare fino al pagamento completo qualsiasi ulteriore lavoro o consegna al Cliente; oppure
  - (iii) addebitare al Cliente gli interessi sull'importo non pagato, al tasso dell'8 per cento annuo al di sopra del tasso di interesse di base da quel momento in poi, fino al pagamento completo. Il Cliente ha il diritto di dimostrare che il ritardo nel pagamento non ha causato alcun danno o solo un danno minimo.
- 6.9 Il Cliente può compensare i crediti verso la DM2 con contro pretese solo se queste sono incontestabili o sono state stabilite per legge in modo vincolante e inappellabile o sono riconosciute dalla DM2 per iscritto.
- 6.10 Se DM2 viene a conoscenza di un sostanziale peggioramento della situazione finanziaria del Cliente, o se emergono elementi pregiudizievoli di qualsiasi tipo a carico del Cliente, DM2 può esigere l'immediato pagamento anticipato, richiedere ulteriori pagamenti parziali o garanzie, oppure ha il diritto di domandare la risoluzione del Contratto e di trattenere i pagamenti parziali anticipati come corrispettivo per le prestazioni o parte di esse già completate, senza escludere il diritto di esigere risarcimenti per gli eventuali danni subiti.
- 7. Riserva di proprietà**
- 7.1 Nonostante la consegna e il passaggio del rischio dell'Impianto, o qualsiasi altra disposizione delle presenti CGV Impianto, la proprietà dell'Impianto non passerà al Cliente finché DM2 non avrà ricevuto il pagamento completo del prezzo di acquisto dell'Impianto. Con la stipula del Contratto, il Cliente autorizza la DM2 a iscrivere o notificare la riserva di proprietà nella forma richiesta in registri pubblici, libri o registri analoghi in conformità a qualsiasi legge nazionale pertinente e ad adempiere a tutte le formalità corrispondenti a spese del Cliente.
- 7.2 Nei limiti consentiti dalla legge, il Committente è tenuto, su richiesta della DM2 (ad es. in caso di procedura per insolvenza), a contrassegnare in modo visibile l'Impianto soggetto a riserva di proprietà con la dicitura "Proprietà di DM2 S.r.l. Via dell'Industria, 16, 25039 Travagliato (BS)" con l'indicazione della data del presente accordo. Il cliente sarà inoltre tenuto a sostituire e/o correggere tempestivamente, su richiesta e secondo le istruzioni insindacabili del venditore, la suindicata dicitura in caso di variazioni della ditta e/o di altri elementi distintivi ai fini dell'individuazione della proprietà del bene.
- 7.3 Fino al momento in cui la proprietà dell'Impianto passerà al Cliente, quest'ultimo dovrà detenere l'Impianto in qualità di agente fiduciario di DM2 e dovrà mantenere l'Impianto adeguatamente conservato, protetto, maneggiato con cura e assicurato. Nel caso in cui il Cliente non fornisca alla DM2, su richiesta di quest'ultima, la prova di aver assicurato adeguatamente l'Impianto al valore di integrale sostituzione contro i danni causati da incendio, acqua, furto, rottura e distruzione, la DM2 avrà il diritto di stipulare tale contratto di assicurazione a spese del Cliente. I servizi di manutenzione e ispezione richiesti devono essere eseguiti dal Cliente in modo puntuale a proprie spese.
- 7.4 Nel caso in cui terzi intraprendano azioni di pegno o comunque di disposizione dell'Impianto, il Cliente dovrà informare immediatamente la DM2 al fine di consentire alla DM2 stessa di ricorrere ad una difesa legale, come ad esempio un'ingiunzione del tribunale, in conformità alle leggi vigenti. Se il Cliente non lo fa in tempo utile, sarà ritenuto responsabile per i danni causati.
- 8. Trasferimento dei rischi, assicurazione, accettazione**
- 8.1 Se non diversamente concordato per iscritto, l'Impianto o gli elementi dell'Impianto saranno consegnati presso la sede della DM2 (EXW Incoterms 2020). Un'assicurazione sul trasporto sarà stipulata solo su richiesta scritta del Cliente e a sue spese.
- 8.2 Il rischio di perdita o danneggiamento accidentale dell'Impianto è trasmesso al Cliente quando l'impianto viene consegnato alla (prima) persona incaricata del trasporto. Ciò vale anche nel caso in cui DM2 effettui il trasporto per conto del Cliente, anche se DM2 si fa carico dei costi di imballaggio e spedizione. Se la spedizione dell'Impianto viene ritardata per motivi imputabili al Cliente, il rischio di perdita accidentale o di danni accidentali passa al Cliente il giorno della notifica di DM2 della disponibilità alla spedizione al Cliente.
- 8.3 DM2 ha il diritto di determinare il metodo di imballaggio a sua libera discrezione, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto.
- 8.4 Se l'imballaggio presenta danni, il Cliente dovrà adottare tutte le misure necessarie per proteggere la merce da ulteriori danni imminenti o per limitare i danni già verificatisi.
- 9. Tempi di consegna - Elementi da fornire da parte del Cliente**
- 9.1 Il termine di consegna sarà stabilito nel Contratto, salvo accordi diversi. Il termine di consegna decorre al più presto dalla data di stipula del Contratto, tuttavia non prima che tutti gli aspetti commerciali, amministrativi e tecnici siano stati definiti e concordati dalle Parti e che il Cliente abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Contratto, in particolare il ricevimento completo da parte di DM2 da parte del Cliente di (i) tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esecuzione del Contratto (ad esempio specifiche tecniche, disegni), (ii) tutti i documenti ufficiali richiesti, quali approvazioni e autorizzazioni, (iii) tutte le materie prime o altri materiali necessari e (iv) qualsiasi pagamento anticipato o rateale concordato o garanzia di pagamento conforme al Contratto.
- 9.2 Il termine di consegna deve essere considerato rispettato se la notifica di disponibilità di spedizione è stata data alla sua scadenza. Le consegne prima della data di consegna e le consegne parziali sono consentite in misura ragionevole.
- 9.3 Nel caso in cui il Cliente non fornisca, durante la produzione dell'Impianto, gli elementi che deve fornire (ad es. pezzi campione, materie prime, altri elementi necessari e informazioni) o i dispositivi di processo nella qualità e nella quantità desiderate, il termine di consegna viene adeguatamente prolungato. Inoltre, DM2 può

- fatturare al Cliente i costi aggiuntivi che ne derivano.
- La fornitura dei suddetti elementi da fornire da parte del Cliente avverrà a Free DM2, Incoterms 2020 DDP - Delivered Duty Paid. Le date di fornitura per tali elementi da consegnare da parte del Cliente sono indicate nella conferma d'ordine, nella specifica del lavoro da eseguire da DM2 o negli avvisi inviati da DM2 al Cliente con largo anticipo durante l'esecuzione del lavoro.
- 9.4 Se una delle Parti è impossibilitata o ritardata nell'adempimento di un obbligo previsto dal Contratto da un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, tale evento sarà considerato Forza maggiore e la Parte non sarà considerata inadempiente e l'altra Parte non potrà avvalersi di alcun rimedio, sia esso previsto dal Contratto o altro. Gli eventi di Forza maggiore includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerra (dichiarata o meno), sommosse, insurrezioni, pirateria, atti di sabotaggio o eventi simili, terrorismo o timore giustificato di terrorismo; scioperi, serrate o altre agitazioni sindacali, leggi o regolamenti o misure governative di nuova introduzione, ordini e vincoli statutari o ufficiali, divieti di importazione, esportazione o transito, ritardi dovuti all'azione o all'inazione di un governo o di un'agenzia governativa, incendi, esplosioni o altri incidenti inevitabili o imprevedibili e straordinari, inondazioni, tempeste, terremoti o altre calamità naturali, epidemie e pandemie o altri eventi inevitabili in relazione ai problemi e ai ritardi della catena di fornitura globale.
- Se una delle Parti è impossibilitata o ritardata nell'adempimento di qualsiasi obbligo previsto dal presente Contratto, tale Parte dovrà notificare immediatamente all'altra Parte l'evento, l'obbligo interessato e la durata prevista dell'evento. In tal caso, il termine di consegna sarà prorogato per il periodo di tempo in cui l'evento di Forza Maggiore impedisce o ritarda l'esecuzione di qualsiasi obbligo previsto dal Contratto. Se un evento di Forza Maggiore impedisce o ritarda l'adempimento di un obbligo per più di 90 (novanta) giorni, fatto salvo il paragrafo 9.5 delle presenti CGV Impianti, ciascuna delle Parti può, con una debita notifica all'altra Parte, domandare la risoluzione del Contratto, a meno che non sia stato concordato per iscritto un adeguato adattamento del Contratto. Se DM2 ha già eseguito una parte del Contratto o se è possibile un'esecuzione parziale del Contratto, il Cliente può recedere dall'intero Contratto solo se è in grado di dimostrare di non avere alcun interesse alla sua esecuzione parziale.
- 9.5 In caso di ritardo nella consegna, il Cliente non avrà alcun diritto di risarcimento o di risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il Contratto preveda un termine fisso per la consegna e DM2 non riesca a consegnare entro tale termine o entro le proroghe concesse, il Cliente avrà il diritto, attraverso una comunicazione scritta a DM2 entro e non oltre 2 settimane dalla data di consegna effettiva dell'Impianto, in relazione alle parti di consegna in ritardo e con l'esclusione di ulteriori richieste o danni secondari, di richiedere, per ogni settimana intera di ritardo, il pagamento di danni liquidati pari allo 0,25%, con un massimo del 5%, del valore della parte dell'intero volume di fornitura non consegnata entro i termini previsti dal Contratto. Le prime quattro settimane di ritardo non daranno tuttavia diritto ad alcun risarcimento per ritardo.
- 9.6 In caso di ritardo nella consegna, non imputabile a motivi di cui la DM2 è responsabile, la DM2 ha il diritto di immagazzinare la merce consegnata a spese del Cliente e/o di fatturare i costi aggiuntivi che le derivano dal ritardo (ad es. in relazione a riprogrammazione, straordinari ecc.), oltre a eventuali altri danni.
- 10. Verifica, accettazione preliminare e finale e autorizzazione doganale per la merce consegnata ai fini della produzione**
- 10.1 Se non concordato diversamente, il collaudo preliminare di un Impianto deve avvenire presso la sede della DM2 entro dieci giorni dalla notifica di disponibilità della spedizione da parte della DM2. DM2 e il Cliente concorderanno una data per il collaudo dell'Impianto, a cui il Cliente dovrà partecipare, per verificarne la coerenza con le specifiche concordate; i risultati saranno documentati in un protocollo di collaudo preliminare che sarà firmato da entrambe le parti. Tale protocollo di collaudo preliminare firmato costituirà l'accettazione finale dell'impianto da parte del Cliente e il rilascio della consegna.
- Se non diversamente concordato, DM2 e il Cliente concorderanno una data o un periodo di tempo per l'installazione dell'Impianto presso il Cliente entro dieci giorni dalla firma del protocollo di collaudo preliminare. Il Cliente dovrà garantire l'esistenza di requisiti strutturali adeguati alla corretta installazione dell'Impianto.
- DM2 e il Cliente dovranno inoltre concordare una data per il collaudo finale dell'Impianto per verificarne la corretta installazione e messa in funzione entro dieci giorni dall'installazione, se non diversamente concordato. Il Cliente dovrà predisporre tutto il necessario per la corretta esecuzione del collaudo. I risultati saranno documentati in un protocollo di collaudo finale che sarà firmato da entrambe le Parti e che sarà considerato come accettazione definitiva dell'Impianto da parte del Cliente.
- Se non diversamente concordato, l'accettazione preliminare e quella definitiva menzionati alle sezioni 10.1 e 10.2 del presente documento saranno effettuati in conformità ai termini stabiliti nelle "Specifiche per il test di accettazione" di DM2 e la rispettiva installazione dell'Impianto presso il cliente in conformità ai "Termini e condizioni per l'installazione di macchine e servizi" di DM2.
- 10.2 Il Cliente non può rifiutare l'accettazione e la firma del protocollo di accettazione preliminare o finale a causa di difetti minori, in particolare quelli che non compromettono in modo significativo la qualità funzionale e le prestazioni dell'impianto e dei beni e servizi forniti. Tali difetti minori dovranno essere riparati dalla DM2 entro un periodo di tempo ragionevole. I difetti che non potevano essere riconosciuti al momento dell'accettazione preliminare o finale devono essere notificati dal Cliente alla DM2 per iscritto non appena vengono rilevati; in caso contrario, gli articoli in questione si considerano accettati. In caso di difetti, il Cliente dovrà in ogni caso consentire alla DM2 di verificare la merce fornita e le riparazioni effettuate come stipulato alla sezione 10 del presente Contratto. La DM2 non sarà responsabile per i difetti notificati dopo la scadenza del periodo di garanzia. Eventuali carenze di qualsiasi tipo nella fornitura dell'Impianto o dei servizi non danno diritto al Cliente ad altri diritti e rivendicazioni oltre a quelli espressamente previsti alle sezioni 11 e 12 sottostanti.
- 10.3 Se l'accettazione preliminare, la spedizione, la consegna o l'accettazione definitiva vengono ritardate per motivi imputabili al Cliente, quest'ultimo dovrà comunque effettuare qualsiasi pagamento condizionato all'accettazione preliminare, alla spedizione, alla consegna o all'accettazione definitiva come se tali eventi si fossero verificati.
- Inoltre, se l'accettazione preliminare, la spedizione, la consegna o l'accettazione definitiva vengono ritardati per motivi imputabili al Cliente, DM2 avrà il diritto di fissare, mediante comunicazione scritta, un termine alla scadenza infruttuosa al quale DM2 avrà il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto, di trattenere i pagamenti anticipati e rateali ricevuti e di esigere il pagamento integrale del prezzo di acquisto dell'Impianto. La DM2 sarà libera di vendere l'Impianto a terzi accreditando il prezzo di acquisto ricevuto a qualsiasi pagamento in sospeso del Cliente. Tutti gli altri diritti e rivendicazioni di DM2 rimangono inalterati.
- 10.4 In caso di ritardo nell'accettazione preliminare, nella spedizione o nella consegna non imputabile a motivi di cui la DM2 è responsabile, la DM2 ha il diritto di provvedere allo stoccaggio dell'Impianto a rischio e a spese del Cliente e/o di fatturare al Cliente i costi aggiuntivi che gli derivano dal ritardo (ad es. in relazione alla riprogrammazione, alle ore di lavoro straordinario), oltre a eventuali altri danni; restano impregiudicati ulteriori diritti e rivendicazioni della DM2.
- 10.5 Se l'accettazione definitiva non avviene, al più tardi, entro un mese dalla consegna dell'impianto per motivi non imputabili alla DM2, l'impianto si considera definitivamente accettato dal Cliente.
- 10.6 Il Cliente si impegna a non utilizzare l'Impianto a fini produttivi senza l'approvazione scritta della DM2 prima della firma del rapporto sull'accettazione finale o prima dell'accettazione finale stessa.
- 11. Garanzia, responsabilità per i difetti**
- 11.1 Come precisato nella successiva sezione 11.4, i diritti di garanzia si prescrivono dopo 12 (dodici) mesi o 3'500 ore di funzionamento. Il periodo di garanzia inizia il giorno successivo alla data di accettazione finale o al massimo 3 (tre) mesi dopo la consegna da parte di DM2. Per le parti sostituite o riparate, i diritti di garanzia si prescrivono dopo 6 (sei) mesi a partire dal giorno successivo alla data di sostituzione, al completamento della riparazione o all'accettazione della stessa, a meno che il periodo di garanzia originale copra un periodo residuo più lungo, che sarà allora quello decisivo.
- Per le forniture di beni e servizi che non sono stati messi in funzione sul sito operativo dalla DM2, o da installatori specificamente autorizzati dalla DM2, o che sono stati utilizzati per scopi produttivi prima dell'accettazione definitiva senza il consenso della DM2, quest'ultima non fornisce alcuna garanzia.
- 11.2 Il Cliente dovrà notificare a DM2 qualsiasi difetto nella qualità o nelle condizioni dell'Impianto, comprese eventuali deviazioni nella quantità e false consegne o la mancata corrispondenza alle specifiche concordate, entro un tempo ragionevole dalla data di scoperta del difetto.
- 11.3 DM2 garantisce che l'Impianto fornito nell'ambito del Contratto è esente da difetti di materiale e di lavorazione, è conforme alle specifiche concordate e, nella misura in cui il Cliente non abbia fornito progetti dettagliati per la realizzazione, è esente da difetti di progettazione.
- Se non diversamente concordato per iscritto, i reclami basati su difetti sono esclusi in caso di lievi deviazioni dalle caratteristiche o

dall'utilità concordate o abituali, ad esempio lievi deviazioni nel colore, nelle guarnizioni e/o nelle caratteristiche di qualità o di prestazione.

DM2 non garantisce l'idoneità dell'Impianto per uno scopo specifico o per una particolare prestazione, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto tra DM2 e il Cliente. Per evitare equivoci, non sussiste alcun obbligo di garanzia se l'uso previsto dell'Impianto da parte del Cliente si discosta dall'uso comune, salvo diverso accordo scritto.

11.4 La garanzia menzionata alla sezione 11.3 viene fornita da DM2 alle seguenti condizioni:

- (i) DM2 non sarà responsabile per qualsiasi difetto, mancanza di qualità, inefficienza o carenza dell'Impianto derivante da progetti, specifiche (ad es. disegni, campioni o altre istruzioni), materiali, elementi semilavorati e/o accessori o strumenti forniti e richiesti dal Cliente o per qualsiasi elemento o parte prodotta in base al progetto o alle specifiche del Cliente che non corrisponda ad altri elementi o parti già esistenti come richiesto dal Cliente o anch'essi prodotti in base al progetto o alle specifiche del Cliente;
- (ii) DM2 non sarà responsabile se il prezzo dell'Impianto non è stato pagato entro la data di scadenza;
- (iii) La garanzia decade e non si estende a qualsiasi modifica dell'hardware (cioè del materiale) e/o del software o a qualsiasi parte, materiale o apparecchiatura realizzata, prodotta e/o installata sull'impianto dal Cliente o da terzi per conto del Cliente, a meno che e solo nella misura in cui (ad esempio, limiti e tempi, termini di garanzia) tale garanzia sia data e assegnata dal produttore a DM2;
- (iv) la garanzia diventa nulla e non si estende alle forniture e ai servizi di terzi, a meno che e solo nella misura in cui (ad esempio, i limiti e i tempi, i termini di garanzia) tale garanzia è data e assegnata dal terzo a DM2.

11.5 La garanzia menzionata alla sezione 11. 3 non copre i difetti o i danni all'Impianto dovuti a (i) normale usura, (ii) installazione o messa in funzione errata da parte del Cliente o di terzi non autorizzati da DM2, (iii) manipolazione errata, uso improprio, errato o negligente, o uso improprio da parte del Cliente o di terzi, (iv) mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e delle norme di sicurezza, (v) mancanza di manutenzione regolare, (vi) utilizzo di parti di ricambio non originali o riconosciute da DM2, (vii) mezzi o materiali operativi inadeguati, (viii) inadeguatezza del terreno dell'edificio o dell'area della struttura in cui si trova l'impianto, (ix) influenze meccaniche, chimiche, elettroniche, elettriche o simili che non corrispondono alle influenze medie standard, (x) o qualsiasi altra causa diversa dall'applicazione commerciale ordinaria.

11.6 Nel caso di beni e servizi forniti da fornitori terzi scelti dal Cliente, la DM2 fornirà una garanzia solo nell'ambito degli obblighi di garanzia di quest'ultimi.

11.7 In caso di difetti dell'Impianto che comportino una richiesta di garanzia giustificata, il Cliente ha diritto a prestazioni supplementari sotto forma di sostituzione o riparazione; la DM2 provvederà, a sua discrezione e senza ritardi ingiustificati, a riparare o sostituire il componente difettoso a suo rischio e a sue spese. I componenti sostituiti diventeranno o, a seconda dei casi, rimarranno di proprietà della DM2 e, su richiesta di quest'ultima, dovranno essere consegnati alla DM2 a sue spese.

Se il difetto non viene eliminato entro un primo termine e il Cliente insieme a DM2 ha fissato un secondo termine ragionevole senza successo o se il numero ragionevole concordato di tentativi di riparazione e/o sostituzione è infruttuoso, allora il Cliente può, in base ai requisiti stabiliti dalla legge, chiedere a DM2 una riduzione del prezzo di acquisto.

In caso di difetto sostanziale (ad esempio, l'Impianto non può essere utilizzato per la produzione) e se non si raggiunge un accordo su una soluzione tecnica e/o commerciale con DM2, il Cliente, in base ai requisiti stabiliti dalla legge, ha il diritto di richiedere la terminazione dal Contratto.

In caso di difetti nelle forniture parziali, il Cliente può terminare l'intero Contratto solo se può dimostrare di non avere alcun interesse nella prestazione parziale.

In caso di terminazione, totale o parziale, il Cliente dovrà pagare a DM2 tutto il lavoro svolto fino alla data di ricezione della comunicazione.

Ulteriori rivendicazioni, in particolare richieste di rimborso del prezzo, pagamento anticipato, spese e richieste di risarcimento danni, sono escluse a meno che non sia previsto diversamente nella sezione 11.8 o sezione 12 del presente documento.

11.8 Solo in casi urgenti che mettono a rischio la sicurezza operativa dell'Impianto o per la protezione da danni irragionevolmente elevati, il Cliente avrà il diritto di eliminare il difetto direttamente o incaricando una terza parte, dopo averne dato preavviso e aver ottenuto il consenso della DM2. I costi necessari saranno concordati tra il Cliente e la DM2 sulla base dell'evidenza dei difetti dell'Impianto e della relativa urgenza.

11.9 In caso di notifica di un difetto ingiustificato o di un difetto non imputabile alla DM2, quest'ultima ha il diritto di richiedere al Cliente il rimborso di tutte le spese (ad es. costi di controllo, spese di viaggio del personale) che ne derivano.

## 12. Responsabilità

12.1 Se non diversamente previsto dalla legge, DM2 è responsabile solo in base alle disposizioni stipulate nella sezione 12; ogni responsabilità più ampia di DM2 è esclusa nel merito.

12.2 DM2 è responsabile per morte, lesioni personali o danni alla salute causati intenzionalmente o per colpa grave di DM2, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi assistenti nell'esecuzione.

12.3 DM2 è responsabile del suo prodotto in accordo con la legge italiana ed europea sulla Responsabilità del prodotto.

12.4 La DM2 è responsabile per la violazione di una garanzia fornita al Cliente o in caso di difetti taciuti maliziosamente dalla DM2.

12.5 DM2 sarà pienamente responsabile per le perdite causate intenzionalmente o con grave negligenza da DM2, dai suoi rappresentanti legali o dirigenti e da altri assistenti nell'esecuzione.

12.6 La DM2 è responsabile per i danni causati dalla violazione dei suoi obblighi primari da parte della DM2, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi assistenti nell'esecuzione. Per obblighi primari si intendono i doveri fondamentali che costituiscono l'essenza del Contratto, che sono stati determinanti per la conclusione del Contratto e sulla cui esecuzione il Cliente può fare affidamento.

Se la DM2 viola i suoi obblighi primari per semplice negligenza, la responsabilità che ne deriva è limitata al danno che era ragionevolmente prevedibile dalla DM2 e tipico per questo tipo di Contratto al momento dell'esecuzione. Per quanto consentito dalla legge, il danno ragionevolmente prevedibile e tipico di questo tipo di Contratto sarà pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, ovvero al 10% (dieci per cento) del prezzo di acquisto dell'Impianto.

12.7 DM2 non è responsabile nei confronti del Cliente o di terzi per eventuali danni indiretti o consequenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita di produzione, la perdita di utilizzo, la perdita di ordini, la perdita di profitti o ricavi, la perdita di reputazione, danni speciali, incidentali, punitivi o esemplari, qualsiasi indennizzo derivante da o risultante dalla consegna dell'Impianto e/o in relazione al Contratto con il Cliente.

12.8 La DM2 risponde della perdita di dati solo fino all'ammontare dei costi di recupero tipici che si sarebbero verificati se fossero state adottate misure di backup dei dati adeguate e regolari.

## 13. Diritti sulla proprietà intellettuale

13.1 Nessuna disposizione del Contratto o di qualsiasi ordine di acquisto pertinente potrà essere interpretata, per implicazione o altro, come un trasferimento o una cessione dei diritti di Proprietà intellettuale di una delle Parti, siano essi brevettati, registrati o meno. Qualsiasi conoscenza di una delle Parti relativa all'Impianto, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani, disegni, progetti, documenti di costruzione, specifiche, calcoli, documenti contenenti dati o rapporti di prova, sistemi e programmi informatici e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale correlato creato o utilizzato per o in relazione al Contratto (insieme la "Proprietà Intellettuale") rimarrà di proprietà unica ed esclusiva della Parte divulgatrice che fornisce tale Proprietà Intellettuale all'altra Parte.

Ciascuna Parte divulgatrice concede all'altra Parte, per tutta la durata di tali diritti, una licenza non esclusiva, non trasferibile, mondiale, irrevocabile (fatto salvo la sezione 13.3 del presente documento), per l'uso e lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale esclusivamente per e in relazione alla progettazione, alla produzione, alla realizzazione, al funzionamento, all'uso e alla manutenzione dell'Impianto.

13.2 DM2 fornirà al Cliente, in formato elettronico, cartaceo o in qualsiasi altra forma, piani, disegni, progetti, calcoli o qualsiasi altro documento personalizzato per concordare il progetto dell'Impianto, la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione dell'Impianto, nella misura in cui ciò sia necessario; qualsiasi ulteriore documentazione di produzione o qualsiasi altro documento o conoscenza non sarà divulgato al Cliente.

13.3 Qualsiasi Proprietà Intellettuale di DM2, sia che venga divulgata o che diventi accessibile all'altra Parte o meno, compresi i documenti su cui si basa l'offerta di DM2, rimane di proprietà unica ed esclusiva di DM2 o di qualsiasi società affiliata nominata. Anche se DM2 lascia tale proprietà intellettuale al Cliente, i diritti di proprietà intellettuale di DM2 rimangono inalterati.

A tale Proprietà Intellettuale si applicherà di conseguenza la successiva sezione 15.2 (riservatezza).

- In caso di violazione del Contratto da parte del Cliente, DM2 avrà il diritto di richiedere, a spese del Cliente, la restituzione di tale Proprietà Intellettuale o la sua cancellazione, insieme a una conferma scritta che non sono state fatte ulteriori copie, date a terzi e/o conservate, senza indebito ritardo.
- 13.4 Nel caso di componenti prodotti in serie che fanno parte dell'Impianto, la DM2 è responsabile di garantire che l'acquisizione o l'utilizzo dell'Impianto fornito, o di parti di esso, non violi i diritti di brevetto di terzi nel paese del Cliente. La DM2 ha il diritto di contestare o risolvere in altro modo le presunte rivendicazioni di terzi in sede giudiziale o extragiudiziale in qualsiasi modo appropriato. Il Cliente dovrà concedere a DM2 l'autorizzazione necessaria a tale scopo. Nel caso di componenti di apparecchiature specifiche del Cliente e per le forniture e i servizi nel loro complesso, la DM2 declina ogni responsabilità, in quanto non è possibile per la DM2 garantire che i diritti di brevetto di terzi non vengano toccati o violati.
- 13.5 Il Cliente garantisce pienamente che la fabbricazione del prodotto secondo le sue specifiche non viola i diritti di proprietà protetti di terzi, esonerando e manlevando espressamente DM2 da ogni conseguente rivendicazione per violazione e da ogni richiesta di risarcimento.
- 14. Utilizzo del software**
- 14.1 Nella misura in cui un software è incluso nella fornitura dell'Impianto, DM2 concede al Cliente, nella misura in cui ne ha diritto, il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare e sfruttare il software, compresi il codice oggetto e l'eventuale documentazione fornita, (insieme il "Software concesso in licenza") esclusivamente per e in relazione al funzionamento, all'uso e alla manutenzione dell'Impianto fornito da DM2. Il Software concesso in licenza non potrà essere utilizzato su più di un Impianto.
- 14.2 Il Software concesso in licenza deve essere installato da DM2 e il Cliente non ha il diritto di installare altri software sull'Impianto. Il Cliente non deve rimuovere le etichette di identificazione del produttore, compresi, ma non solo, i marchi di copyright. Per quanto consentito dalla legge, il Cliente non dovrà e non dovrà permettere a nessuna persona o entità di rimuovere, modificare, copiare, decodificare, fondere, de compilare o disassemblare il Software concesso in licenza.
- 14.3 DM2 e i suoi eventuali licenziatari manterranno la titolarità esclusiva di tutto il Software concesso in licenza integrato o relativo all'Impianto. In caso di violazione del Contratto da parte del Cliente, DM2 avrà il diritto di richiedere a spese del Cliente la restituzione di tutte le copie del Software concesso in licenza o, se del caso, di richiedere la cessione del diritto di restituzione del Cliente a terzi. In tal caso, su richiesta di DM2, il Cliente dovrà confermare per iscritto che non sono state conservate né il Software concesso in licenza né le relative copie e che tutte le installazioni del Software concesso in licenza sono state irrevocabilmente cancellate dai sistemi del Cliente o di terzi.
- 14.4 Il Cliente si impegna a consentire a DM2 o a un suo agente di verificare se l'uso del Software concesso in licenza da parte del Cliente è conforme ai diritti concessi al Cliente su richiesta di DM2 e a condizione che vi sia un interesse legittimo in tal senso, e a fornire piena collaborazione a DM2 o al suo agente nell'esecuzione di tale verifica.
- 14.5 DM2 è responsabile unicamente in accordo con le disposizioni menzionate alla sezione 12 del presente documento.
- 15. Condivisione dei dati, sicurezza informatica e riservatezza**
- Ai fini e in relazione all'esecuzione del Contratto, nonché ai fini della manutenzione predittiva a distanza durante l'eventuale periodo di manutenzione dell'Impianto da parte di DM2 al momento della consegna (di seguito "**Scopo consentito**"), sia il Cliente che DM2 si scambieranno reciprocamente i dati commerciali e tecnici relativi all'Impianto (ad es. per quanto riguarda le prestazioni, l'usura, i consumi) (di seguito "**Dati dell'Impianto**") che sono stati concordati come necessari o utili per raggiungere lo Scopo consentito. Per tale scopo autorizzato, il cliente e DM2 saranno collegati online tramite interfacce uomo-macchina per scambiare costantemente i dati dell'Impianto.
- 15.1 Sarà responsabilità del Cliente stabilire una connessione appropriata e sicura tra il proprio sistema informatico e il sistema informatico della DM2, che sia conforme agli standard internazionali del settore e adottare tutte le precauzioni ragionevoli e adeguate contro qualsiasi rischio tecnico e di sicurezza (ad es. rischio di virus, cyberattacchi) relativo all'uso del sistema, nonché sostenere i relativi costi. Su richiesta della DM2, il Cliente dovrà compilare il questionario di sicurezza informatica della DM2 per la sua verifica al fine di garantire l'adeguatezza della connessione Internet e della protezione della sicurezza e dovrà attenersi ai requisiti della DM2 in materia di sicurezza informatica. Su richiesta della DM2, il Cliente e la DM2 concorderanno la crittografia dei Dati dell'Impianto da trasmettere o memorizzare.
- 15.2 Durante la durata del Contratto e senza limitazioni di tempo in seguito, il Cliente dovrà mantenere tali Dati dell'impianto strettamente confidenziali e non divulgare o rendere accessibile (in tutto o in parte) qualsiasi parte dei Dati dell'impianto a una persona diversa da quella indicata alla sezione 15.2.(ii).
- (i) Il Cliente adotterà misure adeguate a proteggere i Dati dell'Impianto (in formato elettronico, cartaceo o in qualsiasi altra forma) contro la divulgazione, l'uso improprio, lo spionaggio, la perdita, l'uso non autorizzato o il furto e non utilizzerà, riprodurrà, elaborerà o memorizzerà i Dati dell'Impianto su qualsiasi computer o sistema informativo elettronico a cui si possa accedere da remoto o trasmetterà i Dati dell'Impianto al di fuori dei propri locali commerciali.
- (ii) Il Cliente non divulgherà o renderà accessibile in altro modo alcuna parte dei Dati dell'Impianto a persone diverse dai direttori, dipendenti e altro personale che hanno la necessità di conoscerli per raggiungere lo Scopo Consentito e che sono informati della natura confidenziale dei Dati dell'Impianto e sono obbligati contrattualmente o professionalmente a mantenere segreti i Dati dell'Impianto.
- Nel caso in cui il Cliente sia obbligato per legge da un'ordinanza del tribunale, da un'ordinanza amministrativa o da un obbligo legale a divulgare i dati dell'impianto, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la DM2 e a sostenere la DM2 su sua richiesta per quanto possibile per proteggere i dati dell'Impianto o per far sì che i Dati dell'Impianto siano protetti da un'ordinanza del tribunale nella misura più ampia possibile.
- 15.3 Con la presente DM2 concede al Cliente un diritto d'uso non esclusivo e non trasferibile (licenza) che consente al cliente di accedere, leggere ed elaborare i dati dell'Impianto forniti da DM2, di utilizzare i dati dell'Impianto per analisi e valutazione e di copiare, salvare e memorizzare i dati dell'Impianto per lo Scopo Consentito. Il Cliente può utilizzare i Dati dell'Impianto esclusivamente per lo Scopo Consentito e sarà in particolare, ma non esclusivamente, obbligato a non modificare o de compilare i Dati dell'Impianto, a non utilizzare i Dati dell'Impianto in modo commerciale e a non utilizzare i Dati dell'Impianto direttamente o indirettamente per danneggiare o nuocere a DM2. Tutti i dati dell'Impianto forniti da DM2 rimangono di proprietà esclusiva di DM2 e non possono in nessun caso essere considerati venduti e trasferiti al Cliente.
- Inoltre, con la presente il Cliente concede a DM2, senza alcun costo, un diritto d'uso non esclusivo e non trasferibile (licenza) che consente a DM2 di accedere, leggere ed elaborare i dati dell'Impianto forniti dal Cliente, di utilizzare i dati dell'Impianto per analisi e valutazione e di copiare, salvare e archiviare i dati dell'Impianto per gli Scopi Consentiti.
- 15.4 DM2 applica una routine standardizzata per un controllo di qualità con verifiche a campione per la correttezza, la completezza e l'attualità dei Dati dell'Impianto. Avendo seguito tali procedure interne, è esclusa qualsiasi responsabilità per e in relazione ai Dati dell'Impianto.
- 15.5 I Dati dell'Impianto ricevuti possono essere archiviati e distrutti in conformità con i periodi di conservazione previsti dalla legge.
- 16. Data Privacy**
- 16.1 Per lo Scopo consentito, come definito alla sezione 15, il Cliente è informato che i dati personali sono raccolti e trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento UE n. 2016/679. Al fine di garantire che tali dati personali siano trattati esclusivamente in conformità alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati,
- i. la Parte che divulga i dati, a seconda dei casi, farà del suo meglio per rimuovere qualsiasi informazione di identificazione personale prima che venga resa disponibile e divulgherà informazioni di identificazione personale solo quando ciò sia assolutamente necessario;
- ii. ogni Parte deve garantire che tutti i rappresentanti che ottengono l'accesso ai dati personali ai sensi di, o in connessione con, lo Scopo Consentito abbiano un'adeguata conoscenza delle disposizioni delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- iii. una Parte non trasferirà i dati personali ricevuti dall'altra Parte in nessun Paese al di fuori dell'Italia, dell'UE e del SEE. Nel caso in cui una Parte intenda trasferire tali dati al di fuori dei Paesi e delle Aree, tale trasferimento non sarà effettuato a meno che non vengano fornite garanzie adeguate (ad esempio le Clausole Contrattuali Tipo approvate dalla Commissione Europea), come previsto dalla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
- 16.2 Il Cliente accetta che DM2 trasmetta i dati personali ai sensi di, o in connessione con, lo Scopo Consentito alle società del Gruppo all'interno della Svizzera, in Germania e, a

seconda dei casi, in altri paesi come Lituania, Singsapore, Cina e Stati Uniti, in conformità con qualsiasi legge applicabile sulla protezione dei dati.

16.3 Il cliente è altresì informato che l'informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati da parte di DM2 ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento UE n. 2016/679 è disponibile sul sito web aziendale in calce alla pagina: [www.dm2.it](http://www.dm2.it)  
Con l'accettazione delle presenti condizioni generali di contratto, le parti si autorizzano in ogni caso a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente rapporto contrattuale.

**17. Compliance**

In relazione allo Scopo Consentito, come definito alla sezione 15.1, le Parti condurranno gli affari con il massimo grado di etica e integrità e rispetteranno la formulazione e lo scopo della legge, tra cui:

17.1 Politiche e linee guida di compliance Le Parti (i) si atterranno alle rispettive politiche e linee guida attuate in relazione alla Compliance (ad es. anticorruzione, conformità alle leggi sulla concorrenza e Codice di condotta), come di volta in volta modificate, (ii) manterranno procedure adeguate a garantire la conformità a qualsiasi legge applicabile e (iii) le applicheranno ove opportuno. In particolare, ogni Parte dovrà rispettare le leggi applicabili in materia di anticorruzione e concorrenza nel mercato di riferimento e comunicare immediatamente all'altra Parte qualsiasi richiesta o domanda di indebito vantaggio finanziario o di altro tipo ricevuto in relazione all'esecuzione del Contratto.

17.2 Nessun pagamento illegale Il Contratto e qualsiasi Parte (compresi i loro direttori, dipendenti o qualsiasi altro rappresentante) possono fornire esclusivamente compensi, doni, ospitalità, sponsorizzazioni e donazioni leciti, adeguati, documentati e trasparenti.

17.3 Libri e registri accurati Ogni Parte si impegna a garantire che i propri libri, conti e registri riflettano in modo preciso ed equo, con sufficienti dettagli, le transazioni e le disposizioni dei fondi versati ai sensi del Contratto.

**18. Sicurezza ambientale e operative**

18.1 Il Cliente si impegna a rispettare le istruzioni per l'uso e le linee guida di sicurezza che gli verranno consegnate. Il Cliente si impegna a fornire al proprio personale un'adeguata formazione al fine di garantire un funzionamento sicuro e compatibile con l'ambiente dell'Impianto. Il Committente confermerà per iscritto il ricevimento delle istruzioni per l'uso e delle direttive di sicurezza.

18.2 Le norme di sicurezza e le avvertenze di pericolo applicate all'Impianto non possono essere rimosse. Le norme di sicurezza fissate male o danneggiate devono essere sostituite immediatamente. La DM2 si impegna a sostituire a spese e per conto del Cliente, in qualsiasi momento e in quantità adeguata, le norme di sicurezza e le avvertenze che non sono più utilizzabili. Su richiesta della DM2, il Cliente deve accettare in qualsiasi momento miglioramenti delle norme di sicurezza, che devono essere rispettati.

18.3 Eventuali modifiche tecniche dell'Impianto, in particolare, se riguardano la sicurezza e la protezione del personale o dell'ambiente, possono essere apportate solo dopo il consenso della DM2. Eventuali modifiche apportate senza il consenso di DM2 dovranno essere immediatamente rimosse.

18.4 Il Cliente dovrà informare immediatamente la DM2 di eventuali incidenti sull'Impianto o dell'esistenza di determinati pericoli in relazione al funzionamento dell'Impianto.

18.5 Se il Cliente non rispetta uno dei suddetti obblighi in materia di sicurezza ambientale e operativa, il Cliente dovrà tenere indenne DM2 da eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi.

**19. Luogo di esecuzione, legge applicabile, foro competente**

19.1 Per tutti i reclami derivanti dal rapporto commerciale tra il cliente e la DM2, il luogo di adempimento è Travagliato (BS), ITALY.

19.2 Tutte le controversie derivanti da contratti a cui si applicano le presenti CGV e tutti i rapporti commerciali tra DM2 e il Cliente saranno disciplinati e interpretati esclusivamente dal diritto italiano, con esclusione delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di compravendita internazionale di beni (CISG) e di qualsiasi norma sul conflitto di leggi.

19.3 Il foro competente esclusivo per tutte le rivendicazioni e le controversie derivanti dal presente rapporto commerciale con il Cliente, comprese quelle derivanti da assegni e cambiali, è il foro di Brescia. DM2 è tuttavia autorizzata a citare in giudizio il proprio Cliente anche presso il foro competente generale del Cliente.

**20. Clausola salvatoria**

Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti CGV siano o diventino totalmente o parzialmente invalide, la validità delle restanti disposizioni rimarrà inalterata.

Travagliato, (data).....

Dm2 S.r.l.

Firma .....

Il Cliente

Firma .....

**21. Clausole vessatorie**

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita qui di seguito richiamate: 1 (Generale), 2 (Ambito di applicazione della fornitura), 3 (Disegni, Documenti tecnici e informazioni); 4 ( Norme del paese di destinazione - Dispositivi di protezione); 5 (Legge sul commercio estero, Controllo delle esportazioni); 6 (Prezzi, condizioni di pagamento); 7 (Riserva di proprietà); 8 (Trasferimento dei rischi, assicurazione, accettazione); 9 (Tempi di consegna - Elementi da fornire da parte del Cliente); 10 (Verifica, accettazione preliminare e finale e autorizzazione doganale per la merce consegnata ai fini della produzione); 11

(Garanzia, responsabilità per difetti); 12 (responsabilità); 13 (Diritti sulla proprietà intellettuale); 14 (utilizzo del software); 15 (Condivisione dei dati, sicurezza informatica e riservatezza); 19 (Luogo di esecuzione, legge applicabile, foro competente).

Travagliato, (data).....

DM2 S.r.l.

Firma .....

Il Cliente

Firma .....

DM2 S.r.l.  
Via dell'Industria, 16  
25039 Travagliato (BS)  
ITALY  
IDI CHE- 258.002.075  
P. IVA - 02045130172  
Tel. +39 030 6863321  
[info@dm2.it](mailto:info@dm2.it)  
[www.dm2.it](http://www.dm2.it)